LEGGE n. 56 del 7 Aprile 2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" approvato dal Senato ha tra gli obiettivi qualificanti il superamento delle province, l'istituzione delle città metropolitane, la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli comuni."

### PROVINCE – organi (commi da 54 ad 84)

In seguito all'introduzione delle nuove norme, le Province, in attesa dell'approvazione della riforma che le priverebbe di rilievo costituzionale, subiranno una profonda trasformazione, sia nell'assetto dei loro organi che nelle funzioni.

Le 86 Province italiane a statuto ordinario vengono individuate come "enti di area vasta" (espressione che si ritrova anche nel ddl di riforma Costituzionale), con un nucleo di funzioni fondamentali legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete

scolastica, elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali, gestione

dell'edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Secondo la nota del Governo, le nuove province sono enti sostanzialmente serventi sia delle comunità locali sia dei comuni e degli altri enti locali.

<u>Cosa cambia nell'immediato</u> (fase transitoria, fino alla costituzione dei nuovi organi e comunque entro il 31 dicembre 2014)

Il consiglio provinciale una volta scaduto non viene più rieletto. Le Province restano "senza Consiglio".

**Dopo la scadenza, restano in carica** a titolo gratuito fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia:

- il **Presidente della provincia uscente** (o il commissario), che assume anche le **funzioni del consiglio provinciale**;
- la giunta provinciale.

Limiti: solo per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili

Entro il **30 settembre 2014** i presidenti (o i commissari) dovranno **convocare le assemblee dei sindaci** per le elezioni dei consigli provinciali;

Entro il 31 dicembre 2014 l'assemblea dei sindaci (costituita già nella fase transitoria):

- approva le modifiche allo statuto della provincia proposte dal nuovo consiglio provinciale;
- elegge il nuovo presidente della provincia

Per le province non in scadenza nel 2014 le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali saranno convocate entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dallo scioglimento anticipato. L'assemblea dei sindaci approverà le modifiche statutarie entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio provinciale.

#### Cosa cambia a regime

Mutano gli organi di governo delle province che saranno, <u>a regime, cioè dal 1 gennaio 2015,</u> i seguenti:

- **presidente della provincia sarà** un **sindaco eletto** dai sindaci e dai consiglieri comunali che durerà in carica quattro anni (non cinque come i comuni);
- **assemblee dei sindaci della provincia**, che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo;
- **consigli provinciali composti da sindaci** ovvero dal presiedente della provincia e da sindaci e consiglieri comunali **eletti per due anni** al loro interno, in base alla popolazione provinciale.

Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito.

Per le Province in scadenza nel 2014, è prevista anche l'eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti sia per la carica di consigliere provinciale, sia per quella di presidente di provincia. Potrebbero pertanto esservi anche presidenti o consiglieri "non sindaci"

## PROVINCE – funzioni (commi da 85 a 97)

Viene **riconosciuta alle nuove Province la titolarità di funzioni fondamentali** di programmazione, coordinamento ed area vasta, in larga parte confermative di funzioni che già erano svolte da tali enti:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Inoltre, i Comuni <u>possono</u> conferire loro la gestione unitaria di importanti servizi oggi svolti a livello comunale o intercomunale anche attraverso enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale. Possono conferire loro anche funzioni di stazione unica appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le altre funzioni, non fondamentali, già esercitate dalle province dovrebbero, stante il combinato disposto dai commi 89- 94 essere oggetto di "riordino" e al momento non è chiaro se ciò imporrà di spostarle in capo ad altri enti subentranti

<u>Cosa cambia nell'immediato</u> (fase transitoria, fino agli atti regionali di cui al comma 95, da adottarsi entro l'8 novembre, o fino alla data indicata dal dpcm di cui al comma 92 da adottarsi entro l'8 luglio) (comma 89 ultimo periodo)

Nell'immediato per quanto concerne le funzioni non fondamentali che nell'ambito del processo di riordino devono essere trasferite ad altri enti territoriali non cambia nulla; le funzioni continuano ad essere esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

tale data è determinata nel d.p.c.m. di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale o è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

## Cosa cambia a regime

**Le funzioni fondamentali** continuano ad essere esercitate dalle province e, se non ancora esercitate, vengono ad esse trasferite con legge statale o regionale in base alle competenze del117 Cost. (comma 87)

Le funzioni non fondamentali di cui al comma 89 vengono "attribuite" ai sensi del 118 Cost. secondo i tempi di seguito indicati

- Entro l'8 luglio:
- 1. dpcm contenente la puntuale individuazione delle funzioni oggetto di riordino (mediante accordo in Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali: comma 91);
- 2. **dpcm che stabilisce i criteri generali per individuare beni** e risorse strumentali alle funzioni, anche fondamentali, "che <u>devono</u> essere trasferite" (comma 92) previa Intesa in Unificata e sentite le organizzazioni sindacali;
- 3. lo stesso **dpcm dispone direttamente** il **trasferimento delle funzioni nelle materie di competenza statale** (comma 92 ultimo periodo) anche in mancanza dell'0accordo o dell'intesa di cui sopra
- **Entro l'8 ottobre la regione,** ai sensi del co. 95, provvede, sentite le organizzazioni sindacali, a **attuare l'accordo** di cui al comma 91(dpcm contenente individuazione delle funzioni oggetto di riordino); in mancanza si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (intervento sostitutivo statale).

Non è del tutto chiaro se l'accordo di cui al comma 91 possa anche stabilire che una determinata funzione non fondamentale già conferita possa essere mantenuta in capo alle province; non è chiaro, in sostanza, se la provincia possa esercitare anche altre funzioni non fondamentali oltre a quelle (d'intesa coi comuni) indicate in legge Ad esempio: agricoltura, turismo, sociale....

### Compito della Regione

- ✓ Entro l'8 ottobre, sentite le organizzazioni sindacali e in attuazione all'accordo di cui al dpcm del comma 91, alloca le funzioni non fondamentali oggetto di riordino. In caso di ritardo è previsto intervento sostitutivo statale (comma 95);
- ✓ Entro l'8 aprile 2015 deve adeguare le proprie leggi al nuovo assetto delle funzioni fondamentali delle Province (comma 144)

### Criteri generali del trasferimento di beni e persone legate al trasferimento delle funzioni

Sono previste al comma 96 lett. b, c e d, norme di garanzia per gli enti subentranti (con riguardo ai vincoli normativi sulla spesa, patto di stabilità e personale, e l'esonero da imposte del trasferimento di beni,.); sugli aspetti finanziari si rinvia a un successivo decreto legislativo (comma 97).

Quanto al personale già provinciale, la legge garantisce i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista e il mantenimento degli stessi trattamenti oggi in essere (comma 96 lett. a).

### LE CITTA' METROPOLITANE – organi e procedura statutaria (commi 5-43)

La novità più eclatante è la trasformazione delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Roma, Napoli, Reggio Calabria in città metropolitane, configurate nell'immediato come enti di secondo livello, senza più organi politici eletti direttamente dal corpo elettorale (comma 12). Le città metropolitane subentrano in ogni posizione attiva e passiva alle vecchie province, con alcune competenze in più

<u>Delimitazione</u>: il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E' previsto (comma 6) un procedimento di adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). Il procedimento si conclude con l'approvazione di una legge statale, previo parere della Regione. E' scomparsa la possibilità, prevista in precedenti testi non definitivi, di dare vita ad una città metropolitana, per i territori con oltre un milione di abitanti; scomparsa è anche la possibilità, per un terzo dei Comuni non aderenti alla Città metropolitana, di mantenere in vita la "provincia ciambella".

<u>Cosa cambia nell'immediato</u> (fase transitoria, fino alla costituzione dei nuovi organi e comunque entro il 31 dicembre 2014)

**Dopo la scadenza, restano in carica** a titolo gratuito fino all'insediamento dei nuovi organi della Città metropolitana:

- il **Presidente della provincia uscente** (o il commissario), che assume anche le **funzioni del consiglio provinciale**;
- la giunta provinciale.

Limiti: solo per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili

Un ruolo centrale viene immediatamente assunto dal Sindaco del Comune capoluogo (Bologna) che:

- da **subito** indice le **elezioni per una conferenza statutaria** per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana che deve essere inviata al consiglio metropolitano entro il 30 settembre 2014
- **costituisce e preside la conferenza statutaria** con un numero di componenti pari a quello previsto per il consiglio metropolitano;
- indice le elezioni del consiglio metropolitano;
- convoca entro il **30 settembre 2014** le **sedute di insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana**

Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto

### Cosa cambia a regime

Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie

### Gli organi delle città metropolitane saranno, a regime:

- Il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo;
- il consiglio metropolitano, composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (18 consiglieri nelle città metropolitane come Bologna con popolazione residente superiore a 800.000 ma inferiore a 3 milioni di abitanti). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Lo statuto può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio;
- **la conferenza metropolitana**, composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi

Gli incarichi di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano e componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, la legge statale sul sistema elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano potrà prevedere una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano eletto a suffragio universale.

### Cosa deve fare la Regione

Solo, in merito alla delimitazione, esprime un parere nel caso di comuni di province limitrofe che attivino procedura ex 133 Cost per entrare a far parte della Città metropolitana; la legge statale può non adeguarsi al parere negativo della regione.

Inoltre, sempre in tema di delimitazione e elezione diretta degli organi, spettano alle regioni le leggi di modifica dei confini comunali nel caso di articolazione in più comuni del comune capoluogo

### LE CITTA' METROPOLITANE – funzioni (commi 44-49)

Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune

Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, "enti di governo", con competenza sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alle città metropolitane sono fra l'altro attribuite le funzioni fondamentali delle province e forti funzioni di gestione in ambiti significativi.

Complessivamente, le funzioni delle città metropolitane saranno:

#### Primo gruppo: funzioni fondamentali provinciali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizza-zione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programma-zione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

### Secondo gruppo: funzioni non fondamentali provinciali.

Le città metropolitane potrebbero essere assegnatarie delle altre funzioni provinciali non fondamentali, come le politiche del lavoro (anche se si pensa alla costituzione di un'agenzia nazionale per il lavoro), la formazione, il turismo, la cultura, i servizi per i disabili sensoriali, il trasporto dei disabili verso le scuole superiori, lo sviluppo economico, la programmazione delle grandi aree commerciali e una serie di ulteriori funzioni che ciascuna regione ha assegnato, in applicazione del d.lhs 112/1998.

Infatti il comma 46 reca: Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

# Terzo gruppo: funzioni fondamentali delle città metropolitane.

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
  - g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Per quanto concerne il procedimento di riordino delle funzioni il comma 44 richiama quanto stabilito nei commi da 85 a 97 per il riordino delle funzioni provinciali; dunque si richiama la procedura sopra descritta precisando però che qui, automaticamente, tutte le funzioni esercitate e relativi beni e risorse transitano, salvo modifiche, in capo alla Città metropolitana

Con riguardo all'assetto delle funzioni, a complicare le cose sopraggiungono gli ampi spazi demandati all'autonomia statutaria.

Lo statuto potrà disciplinare "i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali". Non solo: saranno anche previste forme di reciproca delega di funzioni, sempre prevista dagli statuti i quali potranno stabilire che "mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Infine , lo statuto "può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti".

### Cosa deve fare la Regione:

riallocare con legge nelle materie di sua competenza le ulteriori funzioni, oltre a quelle in atto esercitate, da trasferire alla Città metropolitana sia a titolo di funzioni fondamentali che ad altro titolo.

Entro l'8 aprile 2015 deve adeguare le proprie leggi al nuovo assetto delle funzioni delle città metropolitane, a pena di subire interventi sostitutivi (comma 144)

### UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

La legge Delrio interviene sulla struttura delle Unioni di comuni, unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei conti, di controllo e di valutazione).

Infine, il ddl incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando innovazioni normative.

Cosa deve fare la Regione: adeguare le norma regionali alle nuove norme "ordinamentali", disponendo sulla questione degli statuti, verificando se sussiste la necessità di intervenire anche sulla disciplina degli organi.

### LE PRINCIPALI COSE CHE DEVE FARE LA REGIONE NEL 2014

Di seguito si riassumono le cose che la Regione è tenuta a fare per effetto del 56/2014.

**Sulla costituzione della città metropolitana:** il ruolo della Regione è limitato, nel caso dell'iniziativa dei comuni delle province limitrofe per aderire alla città metropolitana, alla espressione di un parere. L'eventuale parere contrario della regione può essere superato dalla decisione definitiva del Consiglio dei ministri.

Anche sulla **costituzione dei nuovi organi delle province e sulla approvazione dei loro nuovi Statuti** la Regione non deve fare nulla.

Sulle **unioni di comuni**, la Regione dovrà intervenire in modifica della eventuale legge regionale, per adeguarla alle nuove norme "ordinamentali", disponendo sulla questione degli statuti, verificando se sussiste la necessità di intervenire anche sulla disciplina degli organi (per quanto ritenuto necessario, visto che il testo finale del provvedimento sembra mantenere intatta la potestà di intervento normativo regionale). Comunque, l'intervento normativo può essere ridotto all'essenziale, considerati gli esiti della sentenza n. 44/2014 della Corte costituzionale.

Nulla è necessario fare, invece, **sulle fusioni di comuni**, se non informare ed orientare dli enti sulle nuove opportunità che la sopravvenuta disciplina statale apre loro.

Poiché, come è noto, nessuna disposizione della L. 56/14 consente alla Regione di intervenire sul riordino territoriale, le maggiori problematiche si addensano invece **sul riordino (trasferimento) delle funzioni provinciali**. La L. 56/14 avrà infatti un notevole impatto sul sistema regionale e locale. Rilevante sarà l'impatto organizzativo e finanziario derivante dal riordino delle funzioni delle province. In linea teorica, tutte le funzioni oggi esercitate dalla province, tranne quelle che la L. 56/14 individua come fondamentali, potranno/dovranno essere trasferite. La L. 56/14 detta norme di garanzia sul personale, mentre è più ambiguo sugli altri aspetti (patto di stabilità, risorse tributarie, ecc.).

In generale la Regione dovrà:

- definire con le altre Regioni, con ANCI e con lo Stato, in sede di Conferenza unificata, l'accordo sulle funzioni provinciali da trasferire; l'accordo deve essere raggiunto entro tre mesi dall'entrata i vigore della legge;
- dare attuazione all'accordo con proprie leggi; le leggi regionali devono essere approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale; in mancanza, lo Stato esercita il potere sostitutivo;
- , nell'ambito del processo di riordino, ove opportuno e per accedere a misure premiali, sopprimere enti provinciali o sub provinciali, operanti nei servizi a rete di rilevanza economica;
- dare corso alle relazioni sindacali, previste dall'intesa stipulata a livello nazionale;
- attivare le sedi concertative istituzionali a livello regionale;
- modificare, per taluni aspetti, la disciplina regionale delle unioni di comuni.

Per prima cosa, la Regione dovrà esprimersi – in sede di Conferenza delle Regioni e poi di Conferenza unificata – sulle funzioni non fondamentali che devono essere oggetto del riordino, in vista dell'accordo con lo Stato. L'accordo dovrà essere fatto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di mancato accordo lo Stato è abilitato dal comma 93 a procedere indipendentemente da esso; la stessa cosa non viene, invece, espressamente detta, per le Regioni.

Subito dopo l'accordo, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, cioè entro l'8 ottobre 2014, la Regione deve approvare la legge (o le leggi) di trasferimento delle funzioni provinciali. Dovrà intervenire solo sulle funzioni che rientrano nella propria competenza legislativa concorrente o esclusiva

Nell'approvazione delle leggi regionali, la Regione dovrà tenere conto sia dei "principi" a cui la legge statale fa riferimento, sia dei criteri per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sia delle norme espressamente previste dalla legge medesima.

In occasione del riordino, la Regione potrà anche intervenire per sopprimere enti o agenzie di ambito provinciale o sub-provinciale riguardanti servizi a rete di rilevanza economica già previsti da normative regionali di settore, attribuendo, ove sussista anche l'intesa con i comuni, la competenza di organizzazione di tali servizi alle province, anche se operanti in ambiti competenza comunale. Per le Regioni che approvano queste leggi sono individuate misure premiali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle leggi di trasferimento delle funzioni provinciali, la Regione non potrà intervenire sulle funzioni fondamentali, che <u>restano</u> dove la legge statale dice che stanno. Le funzioni fondamentali delle province e della città metropolitana costituiscono dunque il limite invalicabile del trasferimento di funzioni dalle province ad altri enti.

Il riordino riguarda anche le funzioni attualmente esercitate dalla provincia di Bologna; tuttavia, la legge richiama il fatto che Stato e Regioni possono attribuire alla città metropolitana anche altre funzioni (sia già provinciali sia statali o regionali). E' dubbio invece se nelle altre province lo svuotamento delle stesse da tutte le funzioni non fondamentali sia obbligatorio e inevitabile

Il personale trasferito dalle province manterrà la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali.

La Regione dovrà ovviamente, in occasione dell'adozione delle leggi di riordino, attivare il confronto con i sindacati.